



Ministero della Cultura

PALAZZO REALE DI NAPOLI

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

tra

La Società Gesac Spa "Gestione Servizi Aeroporti Campani", in persona del legale rappresentante Barbieri Roberto, con sede legale in Napoli, Uffici Direzionali GESAC, Aeroporto di Capodichino, codice fiscale e partita I.V.A. 03166090633, successivamente anche "GESAC"

e

il Palazzo Reale di Napoli nella persona del Direttore Epifani Mario, con sede in Piazza del Plebiscito 1 – 80132, successivamente anche "Palazzo Reale"

di seguito congiuntamente le "Parti",

Premesso che

- Palazzo Reale, nell'ambito delle proprie iniziative culturali e istituzionali realizza piani e strategie di comunicazione e di marketing volte alla promozione della cultura e della propria immagine istituzionale;
- GESAC è la società di gestione degli aeroporti di Napoli e Salerno, proprietaria in via esclusiva di canali e mezzi tabellari, nonché impianti digitali per la comunicazione all'interno degli spazi aeroportuali citati, che gestisce anche attraverso suoi concessionari;
- le parti intendono instaurare una partnership destinata a promuovere Palazzo Reale in un contesto di valenza internazionale e con un target qualificato, che include la distribuzione di materiale promozionale di Palazzo Reale presso l'Aeroporto di Napoli Capodichino, nei circuiti tabellari e digitali di GESAC;
- Palazzo Reale è disponibile, quale contropartita della sua promozione presso l'aeroporto di Napoli, previa stipula di apposito atto di concessione, a consentire a GESAC l'utilizzo esente da canone di spazi all'interno del complesso monumentale come successivamente meglio specificati, per la realizzazione del convegno Fact Book ITSM 2022, da tenersi in data 10/10/2022 (di seguito "il convegno");
- con il presente accordo, le Parti intendono sin da ora disciplinare i propri obblighi e responsabilità;

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse e allegati

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni precedente intesa verbale e/o scritta che deve, pertanto, intendersi risolta e comunque non vincolante. Qualsiasi modifica da apportare del presente accordo dovrà rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ed essere sottoscritta da tutte le Parti.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo

2.1. Il presente accordo disciplina i rapporti tra le Parti ai fini della realizzazione della partnership in premessa, per la quale le medesime parteciperanno secondo i rispettivi obblighi e responsabilità di seguito individuati;

Art. 3 – Durata dell'accordo

3.1. Il presente accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e resterà in vigore fino alla data del 31/01/2024. L'eventuale ed ulteriore accordo concernente il differimento del termine ultimo del presente contratto dovrà risultare, specificatamente, da atto scritto tra le parti.

3.2. Il presente accordo potrà essere risolto, da entrambe le parti, con le modalità stabilite dall'art. 9 del presente accordo.

Art. 4 – Obblighi e responsabilità di GESAC

4.1. GESAC sarà responsabile dell'organizzazione del convegno e si impegna a rispettare le pattuizioni che seguiranno e a rispettare gli obblighi derivanti dall'atto di concessione, le procedure previste dalla normativa vigente, anche in tema di selezione fornitori e affidamento di incarichi, e nel rispetto altresì dei regolamenti di Palazzo Reale.

La data del convegno è il 10/10/2022; eventuali variazioni dovranno essere preventivamente concordate per iscritto dalle Parti.

Tutti i costi diretti alla realizzazione del convegno quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi relativi al *service*, accoglienza, assicurazione, catering, attrezzature, arredi, pulizie ordinarie e personale conto terzi saranno a totale carico di GESAC. Palazzo Reale non assumerà alcun costo per l'organizzazione del convegno.

Ogni attività per il convegno, svolta all'interno del Palazzo Reale di Napoli, dovrà essere preventivamente concordata in tempo utile con Palazzo Reale, anche dal punto di vista della comunicazione, e dovrà comunque e in ogni caso garantire il regolare svolgimento delle attività del museo – con particolare riferimento alla fruizione da parte del pubblico – e degli altri Istituti presenti all'interno del complesso.

Nell'ambito del convegno, GESAC si impegna a promuovere/pubblicizzare l'immagine istituzionale, il marchio e/o i prodotti di Palazzo Reale secondo le modalità stabilite fra le Parti.

4.2 GESAC, in cambio della disponibilità di Palazzo Reale all'utilizzo degli spazi, secondo quanto stabilito al presente accordo, si impegna fin d'ora a mettere a disposizione di Palazzo Reale:

- a. l'utilizzo a titolo gratuito di n. 2 impianti tabellari di sua proprietà, con le caratteristiche tecniche specificate di seguito, presso l'aeroporto di Napoli Capodichino, per la durata di un mese nel periodo che va da ottobre 2022 a ottobre 2023. Le date di utilizzo saranno da concordare fra le Parti.

Dati tecnici dell'impianto tabellare n. 1

Impianto: A46 (vedi scheda tecnica allegata)

ubicazione: area arrivi aiside / in prossimità del controllo passaporti extraschengen

dimensioni: 4x3 m

specifiche: retroilluminato

Il valore nominale di tale servizio è stimabile in € 12.000 + IVA

Dati tecnici impianto tabellare n. 2

Impianto A26 (vedi scheda tecnica allegata)

ubicazione: area arrivi airside / in prossimità degli arrivi schengen

dimensioni: 3.4x1.67 m

specifiche: retroilluminato

durata: 1 mese

Il valore nominale di tale servizio è stimabile in € 10.000 + IVA

- b. Utilizzo, a titolo gratuito dell'impianto digitale maxi ledwall, di proprietà di GESAC, presso l'aeroporto di Napoli Capodichino, per la durata di un mese nel periodo che va da gennaio 2023 a gennaio 2024. Le date di utilizzo saranno da concordare fra le Parti.

- c. Promozione per la durata di 12 mesi, in date da concordare fra le parti, di un banner contenente il logo di Palazzo Reale sul sito di GESAC, alla pagina <https://www.aeroportodinapoli.it/in-partenza/voli-di-oggi>. Il banner sarà cliccabile con reindirizzamento al sito di Palazzo Reale.

Il valore nominale di tale servizio è stimabile in € 10.000 + IVA

Art. 5 – Obblighi e responsabilità di Palazzo Reale

5.1 Per la realizzazione del convegno Palazzo Reale si impegna a concedere a GESAC:

- a. l'utilizzo gratuito del Teatro di Corte per il giorno 10 ottobre 2022 (comprese le fasi di allestimento e disallestimento), per la realizzazione del convegno, che dovrà prevedere la partecipazione di un massimo di 400 persone;
- b. l'utilizzo gratuito di un braccio dell'Ambulacro, per un rinfresco in piedi nella stessa data del convegno;
- c. l'utilizzo gratuito di uno spazio per allestire un desk nei pressi del Teatro di Corte;

- d. l'accesso a n. 2 auto per carico e scarico in occasione delle fasi di allestimento e disallestimento dell'evento nel Teatro di Corte (con orari da concordare con Palazzo Reale e preventiva comunicazione delle targhe alla Segreteria Amministrativa);
 - e. la realizzazione di n. 1 post dedicato sui propri canali social per promuovere la partnership con GESAC.
- 5.2. Palazzo Reale mette a disposizione di GESAC adeguati strumenti (riproduzioni tipografiche, files, ecc.) per la riproduzione dell'immagine istituzionale e si impegna altresì a fornire il materiale promo pubblicitario, con la propria creatività, che verrà collocato ed esposto nelle modalità e nei tempi concordati.
- Palazzo Reale dichiara che l'immagine istituzionale, il marchio e/o logotipo messi a disposizione di GESAC, sono nella propria esclusiva titolarità e non violano la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi.
- 5.3. In ogni caso, Palazzo Reale manleva GESAC da qualsivoglia pretesa e/o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti delle stesse per l'utilizzo dei segni di cui al comma precedente.

Art. 6 – Uso dei loghi e denominazioni

- 6.1 Ognuna delle Parti autorizza l'altra a utilizzare, esclusivamente per le finalità concordate, denominazioni e loghi che contraddistinguono la parte stessa, secondo le indicazioni che saranno da questa comunicate e preventivamente autorizzate per iscritto. Tutti i materiali di comunicazione dovranno essere preventivamente autorizzati da ciascuna parte.

Art. 7 – Diritti e manleve

- 7.1 Ciascuna parte risponderà esclusivamente delle obbligazioni assunte per le specifiche attività dalla stessa poste in essere in forza del presente accordo. È pertanto esclusa ogni forma di responsabilità solidale.

Art. 8 – Mancato svolgimento/cancellazione dell'evento

- 8.1. Qualora l'evento venga parzialmente o interamente cancellato/annullato, ovvero interrotto per causa non imputabile all'Organizzatore, nulla sarà preteso o dovuto da entrambe le parti.

Art. 9 – Risoluzione

- 9.1. Ciascuna delle Parti può risolvere il presente accordo con effetto immediato in presenza di comportamenti contrari ai doveri di correttezza e buona fede, nonché in presenza di grave inadempimento, dandone comunicazione all'altra parte a mezzo di raccomandata A/R, ovvero a mezzo PEC, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.
- 9.2. Si considera grave inadempimento agli effetti di cui sopra qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali tale da non permettere la continuazione del rapporto su una base di fiducia reciproca. Le parti dichiarano di considerare in ogni caso, ed indipendentemente dalle conseguenze concrete della violazione, come grave inadempimento, la violazione degli obblighi di cui agli artt. 3, 4 e 5.

9.3. Il presente accordo si intenderà, altresì, risolto, con effetto immediato, al verificarsi delle seguenti circostanze:

- fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia stata sottoposta una delle parti;
- l'inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente accordo;
- atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.

Art. 10 - Modalità di trattamento dei dati personali, riservatezza.

10.1 Le Parti con il presente accordo si impegnano, reciprocamente, al puntuale rispetto delle norme e degli obblighi di riservatezza e sicurezza imposti dal Decreto Legislativo 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e di acconsentire al trattamento dei dati personali riconducibili a persone fisiche e/o giuridiche per le finalità indicate nel presente accordo.

10.2 Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si impegnano, sia durante il periodo di vigenza dello stesso che dopo la sua naturale scadenza, a mantenere rigorosamente riservate le informazioni, le notizie, i dati ed i documenti pertinenti all'altra Parte ("Informazioni Riservate"), di cui vengano o siano venute in qualunque modo a conoscenza, e che siano (o diventino) di dominio pubblico, o la cui diffusione sia comunque espressamente autorizzata. A tal fine, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, per "Informazioni Riservate" deve intendersi ogni informazione relativa alle reciproche attività, organizzazioni, operazioni, situazioni economiche e finanziarie, ivi compresa l'identità e le informazioni relative ai clienti attuali, pregressi e futuri.

10.3 Le Parti si assumono la responsabilità reciproca di garantire la riservatezza su tali informazioni anche in relazione ai comportamenti per questo rilevanti dei propri dipendenti e/o collaboratori, nonché di società ad esse o da esse in qualche modo collegate o controllate. In ragione di quanto precede le Informazioni Riservate potranno essere utilizzate unicamente per fini strettamente correlati all'esecuzione del presente accordo.

10.4 Tutte le informazioni Riservate messe a disposizione nel corso dell'esecuzione del presente accordo, incluse eventuali loro copie, dovranno essere restituite o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: (a) all'intervenuta scadenza del presente Accordo; (b) su richiesta della parte che le ha rivelate, a meno che la parte che le abbia ricevute non sia espressamente autorizzata a trattenere tali informazioni ad altro titolo. Le parti potranno conservare copia delle Informazioni Riservate dell'altra parte unicamente al fine di adempiere a specifici e vigenti obblighi di legge.

Art. 11 - Incedibilità del Contratto

11.1. È vietata la cessione e/o il trasferimento, anche parziale, del presente accordo, nonché dei diritti che da esso scaturiscono, salvo specifico consenso scritto dell'altra parte.

Art. 12 - Modifiche ed integrazioni

12.1. Qualsiasi deroga, modifica o integrazione del presente accordo potrà intervenire esclusivamente in forma scritta e dovrà essere accettata da entrambe le parti. Nel caso in cui una qualunque clausola del presente accordo sia ritenuta illegittima, invalida o non azionabile in tutto o in parte, essa sarà ritenuta vincolante per le parti contraenti il presente accordo nei limiti in cui ciò sia legittimo. In ogni caso, l'illegittimità o invalidità di una o più clausole non avrà alcun effetto sulla legittimità e validità delle rimanenti clausole del presente accordo.

Art. 13 - Legge applicabile e Foro competente

13.1 Si concorda tra le parti sin da ora che qualsiasi controversia derivante dal presente accordo o collegata allo stesso, sarà esclusivamente competente il Foro di Napoli.

13.2 Per quanto non stabilito dal presente accordo si fa esplicito rimando alle norme del Diritto Civile, ovvero alle norme di legge vigenti in materia.

Le parti danno atto che il valore della sponsorizzazione definita in base al presente contratto è inferiore all'importo di quarantamila euro di cui all'art. 19 del d. lgs 50/2016, pertanto ai sensi degli artt. 19 e 151 del predetto decreto, non è soggetto alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, del relativo avviso.

Letto, approvato e sottoscritto a Napoli, il

Per Il Palazzo Reale di Napoli
Il Direttore
Mario Epifani

Per GESAC Spa
L'Amministratore Delegato
Roberto Barbieri

Roberto Barbieri